



Avv. ROBERTA ROTONDO

NOTAIO

N. di rep. 6402

N. di racc. 3917

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DELLA "FONDAZIONE VILLA PARADISO"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto settembre duemiladiciotto, a Brescia,  
via F.lli Porcellaga, 3.

Avanti a me dr.ssa Roberta ROTONDO, notaio in  
Leno, iscritta al Collegio Notarile di Brescia,

SI E' COSTITUITO

**Stefano SARTORATO**, nato a Mirano (VE) il 19 marzo  
1966, che interviene al presente atto in qualità di  
commissario straordinario della

**"FONDAZIONE VILLA PARADISO"**

con sede a Brescia, vicolo Borgondio, 29, numero di  
iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e  
codice fiscale 80010290171, iscritta al REA con il n.  
458576, tale nominato con decreto del Direttore  
Generale dell'Agencia di Tutela della Salute di Brescia  
N. 96 del 24 febbraio 2017 (più volte prorogato e da  
ultimo con decreto dello stesso Ente N. 444 del 24  
agosto 2018), domiciliato per la carica presso la sede  
dell'ente.

Detto comparente, della cui identità personale io  
notaio sono certa,


PREMETTE

- che con verbale di adunanza da me ricevuto in  
data 1 dicembre 2015 N. 2290/1423 del mio repertorio,  
registrato a Brescia 2 il 2 dicembre 2015 al N.  
45704/1T, il consiglio di amministrazione della  
predetta fondazione ha deliberato, tra l'altro, la  
modifica dell'art. 10 dello statuto relativo alla  
composizione del consiglio stesso ed al potere di  
nomina dei singoli consiglieri;

- che il nuovo statuto è stato approvato con  
decreto del presidente della Regione Lombardia N. 344  
del 1 febbraio 2016;

- che il Comune di Brescia ha presentato al  
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
sezione staccata di Brescia ricorso N. 425 del 2016 per  
l'annullamento del predetto decreto del presidente  
della Regione Lombardia e del verbale in data 1  
dicembre 2015 N. 2290/1423 del mio repertorio;

- che il Tribunale adito, con sentenza N.  
00548/2018 REG.PROV.COLL. e N. 00425/2016 REG.RIC.,  
pubblicata in data 7 giugno 2018, ha accolto  
parzialmente il ricorso annullando l'art. 10 dello  
statuto in ragione della previsione che venga nominato  
"- un membro dai Presidenti delle associazioni o enti  
con cui la Fondazione collabora, in ragione di un voto  
per ogni comunità, struttura o progetto attivo in



collaborazione con la Fondazione;"

- che nella predetta sentenza il Tribunale Amministrativo ha attribuito al commissario straordinario il "potere di elaborare e approvare il nuovo statuto, per la parte che interessa il presente giudizio";

tutto ciò premesso

il costituito avv. Stefano SARTORATO, quale commissario straordinario della "FONDAZIONE VILLA PARADISO" in esecuzione di quanto previsto dalla predetta sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia,

DELIBERA

di modificare l'art. 10 dello statuto della fondazione che assume il nuovo seguente tenore letterale:

"Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il presidente. Essi sono così designati:

- un membro dal Presidente della Regione Lombardia;
- un membro dal Sindaco del Comune di Brescia;
- un membro dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ASM con sede a Brescia, codice fiscale e partita IVA 02339090983, quale Ente benefattore della Fondazione;
- due membri dal Consiglio di Amministrazione uscente al proprio interno.

I consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente non potranno essere riconfermati per più di due mandati. Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dall'Ente a cui competeva la nomina del consigliere cessato; essi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti.

Nel caso per qualunque motivo cessi uno dei membri nominati dal Consiglio precedente, questi verrà sostituito da un soggetto designato dal Consiglio in carica.

Nel caso cessino contemporaneamente per qualsiasi motivo quattro membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

I consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedia su convocazione del presidente uscente. Per la prima volta il Consiglio di Amministrazione neo nominato si



insedierà su indicazione del presidente incaricato ai sensi dell'art. 8, 1 comma."

Fermo restando il testo dello statuto per le altre modifiche deliberate con l'atto in data 1 dicembre 2015 N. 2290/1423 del mio repertorio, sopracitato.

Si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** il nuovo testo di **statuto** quale risulta dopo la modifica adottata dal commissario straordinario.

Il costituito mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

del presente atto ho dato lettura al costituito che lo approva alle ore 15,45.

scritto su tre facciate di un foglio da persona di mia fiducia e completato di mia mano.

F.to Stefano SARTORATO

Dott.sa Roberta ROTONDO Notaio sigillo





Allegato "A" al n. 6402/3917 di rep. del Notaio Roberta Rotondo

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE VILLA PARADISO"**

**Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita una Fondazione, sotto la denominazione "FONDAZIONE VILLA PARADISO".

L'ente trae origine dall'opera Pia Dispensari Antitubercolari e Istituti Affini, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, L'ente assume la natura giuridico formale di "fondazione" ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, con personalità giuridica di diritto privato di cui alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, per la cui concessione il Presidente assumerà tutte le iniziative del caso, dopo la sua costituzione.

La fondazione ha sede in Brescia, vicolo Borgondio, 29.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purchè essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Brescia.

La Fondazione utilizza, ove ne ricorrano i requisiti, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S."

**ARTICOLO 2 - DURATA**

La durata dell'Ente è illimitata.

L'Ente cessa per decisione unanime da parte del Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 3 - SCOPO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

L'Ente non ha fine di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, così come previsto dall'articolo 16, comma tre del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

L'Ente si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza ed. in particolare, di:

- a) sostegno a cittadini italiani residente nell'ambito territoriale del comune di Brescia e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia portatori di handicap fisico - psichico, in situazione di svantaggio a causa delle condizioni fisico, psichiche, aggravate da un disegno economico, sociale e/o familiare;
- b) assistenza agli stessi presso strutture con sede nel territorio provinciale;
- c) assistenza a portatori di handicap fisico psichico cittadini comunitari ed extracomunitari, temporaneamente presenti nell'ambito territoriale del comune di Brescia e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia in situazione di svantaggio a causa delle condizioni fisiche, psichiche, aggravate da un disagio economico, sociale e/o familiare;



d) sostegno alle famiglie dei soggetti destinatari di cui ai punti precedenti a) e c) come risposta ad esigenze concretamente rilevabili;

e) promozione nell'ambito territoriale del Comune di Brescia e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia delle iniziative volte alla costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita dei soggetti portatori di handicap fisico - psichico;

f) promozione diretta o indiretta prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Brescia e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia di iniziative di raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio;

g) collaborazione con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, Ordini professionali, Ospedali, Cliniche Private, Case Farmaceutiche, Croce Rossa, Enti senza scopo di lucro, Enti culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine;

h) sviluppo di progetti di ricerca scientifica e sperimentazione propri o altrui nel settore della prevenzione, della diagnostica, della terapia dei soggetti portatori di handicap fisico - psichico;

i) sviluppo di attività di formazione, formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale specializzato;

J) svolgimento prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Brescia e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, di attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse;

k) Svolgimento o coordinamento di ogni tipo di iniziativa prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Brescia e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa.

La valutazione delle condizioni di svantaggio dovrà essere fondata sulla base di un giudizio complesso, inteso ad individuare le categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesse a situazioni fisico - psichiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza o grave disagio economico - familiare e di emarginazione sociale. A tal fine, l'Ente si avvarrà della collaborazione e della consulenza di esperti del settore, che potranno essere ammessi, ove ritenuto opportuno, a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione per rendere il loro parere.

In linea di principio, le finalità dell'Ente non hanno



alcuna ispirazione politica, partitica, sindacale.

#### ARTICOLO 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

L'Ente attua i propri interventi utilizzando al meglio i propri mezzi, anche attraverso forme di convenzionamento con altri soggetti sia pubblici che privati aventi analoghe finalità, Interventi e programmi sia educativi che di solidarietà possono anche essere integrati tra loro e sono localizzati nell'ambito territoriale del Comune di Brescia e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Le attività istituzionali sono subordinate - sotto la responsabilità del Presidente, o suo delegato - alle seguenti condizioni di esercizio, da intendersi come direttive non vincolanti:

- a. finanziamenti adeguati già presenti all'atto di approvare nuove iniziative in considerazione della natura dell'Ente e, quindi, della sua naturale mancanza di risorse proprie;
- b. possesso della personalità giuridica e, nell'attesa della concessione di questa (da richiedersi subito dopo la costituzione), apposita polizza di assicurazione, volta a coprire l'Ente dai rischi di responsabilità civile e di difesa legale, per fatti comunque connessi alle attività espletate;
- c. pianificazione per ogni esercizio in un programma annuale (salvo nel primo esercizio, avente carattere sperimentale), appositamente concordato al termine dell'esercizio precedente in conto dell'esercizio futuro, formato possibilmente da progetti specifici per singola attività o tipologia di attività.

I progetti specifici per essere presi in esame devono:

- a) riguardare sia l'aspetto operativo, sia l'aspetto finanziario;
- b) essere proposti da un Consigliere di Amministrazione o, se proposti da terzi, essere presentati da un Consigliere di Amministrazione;
- c) avere l'assenso del Presidente per la presentazione al Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di erogazione e di gestione di servizi educativi ed assistenziali, in particolare se continuativi, sono oggetto di appositi Regolamenti.

#### ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili, immobili e titoli iscritti negli appositi registri degli inventari ordinati ed aggiornati attraverso un apposito sistema informatizzato per la gestione del patrimonio. Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, obblazioni, legati di quanti apprezzino e condividano gli scopi e fini dell'Ente, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. L'Ente intende gestire con trasparenza il proprio patrimonio e consente a cittadini ed istituzioni di conoscerne le



modalità d'uso. Il valore iniziale complessivo dei beni mobili ed immobili è stato certificato da apposita perizia asseverata in occasione del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione e in tale occasione allegata allo statuto sociale e conseguentemente ai relativi atti deliberativi. Le relative variazioni saranno registrate negli appositi registri degli inventari.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o regolamento.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale dell'Ente e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie, di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

#### ARTICOLO 6 - MEZZI - FONDO DI FUNZIONAMENTO

Il fondo di funzionamento, distinto dal patrimonio dell'Ente, è costituito dall'importo attivo presente all'inizio di ogni esercizio e rivolto essenzialmente alla realizzazione del fine istituzionale e, quindi, spendibile a tale scopo.

Detto fondo è prevalentemente costituito dalle risorse provenienti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Inoltre, trae mezzi da:

- a. rette corrisposte dagli utenti che usufruiscono di servizi resi a titolo non gratuito;
- b. rette corrisposte da Enti pubblici per soggetti indigenti;
- c. contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi per servizi resi;
- d. elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;
- e. ogni altro tipo di introito a seguito di programmi di intervento ed iniziative sia assistenziali che educative promosse dall'Ente.

#### Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente;
2. il Vice Presidente;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Segretario Generale;
5. il Revisore dei Conti;
6. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche durano cinque anni; sono rinnovabili senza limite; salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Si cessa dalla carica:

- a) per scadenza del quinquennio;
- b) per dimissioni presentate al Consiglio, senza bisogno di motivazione;
- c) per decadenza, sostituzione o esclusione nei casi di cui



all'art. 11 del presente Statuto.

Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza. Non può assumere l'Ufficio, o ne decade, colui che abbia una lite in corso con l'Ente.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione i coniugi ed i parenti o gli affini fino al secondo grado.

#### Articolo 8 - IL PRESIDENTE

Per la prima volta, è tale il presidente in carica al momento dell'approvazione del presente statuto. Egli rimarrà in carica, insieme al consiglio di amministrazione fino alla designazione dei nuovi componenti, che dovrà avvenire da parte degli enti competenti e secondo quanto previsto dal presente statuto entro sei mesi dalla data dell'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'ente fondazione. Successivamente, sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi membri, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso il terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività;
- b) adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) intrattiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- e) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- f) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ente e cura l'osservanza dello statuto;
- g) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima seduta dello stesso;
- h) stipula convenzioni, accordi, contratti, transazioni, ecc.;
- i) tiene i rapporti con istituti di credito e risparmio con deposito di firma;
- j) firma, con il segretario, gli ordinativi di pagamenti e di incasso;
- k) verifica lo stato di cassa;
- l) sorveglia la tenuta dei registri;
- m) sovrintende alla corrispondenza dell'ufficio;
- n) presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo ed il Programma annuale;
- o) sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova



iniziativa.

Il presidente esercita i propri poteri direttamente o per delega al Vice Presidente.

#### Articolo 9 -VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Il vice Presidente può coadiuvare il presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il presidente. Essi sono così designati:

- un membro dal Presidente della Regione Lombardia;
- un membro dal Sindaco del Comune di Brescia;
- un membro dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ASM con sede a Brescia, codice fiscale e partita IVA 02339090983, quale Ente benefattore della Fondazione;
- due membri dal Consiglio di Amministrazione uscente al proprio interno.

I consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente non potranno essere riconfermati per più di due mandati. Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dall'Ente a cui competeva la nomina del consigliere cessato; essi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti.

Nel caso per qualunque motivo cessi uno dei membri nominati dal Consiglio precedente, questi verrà sostituito da un soggetto designato dal Consiglio in carica.

Nel caso cessino contemporaneamente per qualsiasi motivo quattro membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

I consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedia su convocazione del presidente uscente. Per la prima volta il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedierà su indicazione del presidente incaricato ai sensi dell'art. 8, 1 comma.

#### Articolo 11 - DECADENZA - SOSTITUZIONE - ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla

carica dopo cinque assenze ingiustificate.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che informerà l'Ente che ha nominato il consigliere decaduto per la proposta di nuova nomina.

In tal caso, come in quello di dimissione o morte, o di assoluto impedimento, una volta proposta la nuova nomina, sarà il Consiglio di Amministrazione a procedere alla surroga.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

1. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
2. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Ente;
3. l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimenti;
4. l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 C.C.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri aventi diritto presenti. Avverso la decisione di pronuncia sulla decadenza e sull'esclusione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri.

#### Art. 12 - POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto anche da uno solo dei consiglieri, o dall'Autorità tutoria o dal Revisore dei Conti. La convocazione deve essere fatta per iscritto a mezzo fax o lettera raccomandata a.r. o posta elettronica, da recapitarsi agli aventi diritto con preavviso di cinque giorni dalla data di convocazione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salva rettifica per motivi contingenti. In caso d'urgenza, tale termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata anche tramite telegramma.

Al Consiglio di Amministrazione, costituito validamente con la presenza personale o per delega - di almeno quattro componenti, presidente compreso, spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; ed inoltre, di:

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente;
- b) nominare e revocare il Segretario Generale dell'Ente, fissandone il compenso;
- c) nominare e revocare il revisore dei conti, fissando il compenso;
- d) conferire deleghe su materie particolari ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di

eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;

- f) assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente;
- g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti di utilità sociale, e per coprire le spese operative;
- h) deliberare in ordine di cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e alla sostituzione e surroga dei membri nei casi previsti dal presente Statuto;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente;
- j) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente Statuto;
- k) deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'ente;
- l) deliberare in ordine alle nuove iniziative;
- m) approvare eventuali regolamenti interni;
- n) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- o) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio;
- p) deliberare sull'autorizzazione ad agire e resistere in giudizio nell'interesse dell'Ente da parte del Presidente;
- q) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'ente;
- r) nominare uno o più comitati tecnici per la gestione di questioni legate agli immobili di proprietà, fissandone il compenso.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

Sono adottate all'unanimità le delibere statutarie e di cessazione dell'Ente. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Sono sempre a voto segreto quanto riguardano persone.

Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o del proprio parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni. Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Ciascun consigliere può chiedere di fare annotare le proprie dichiarazioni di voto e verbale.

Si può lasciare copia del verbale a persone estranee all'Ente, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione dell'interesse a detta richiesta. Il Segretario esprime sui verbali un parere di legittimità.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione verranno pubblicate all'Albo dell'Ente per quindici giorni.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto

previsto dal presente Statuto, può disciplinare le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, nel quale viene comunque garantita la democraticità interna.

E' altresì fatto divieto ai membri del Consiglio di amministrazione di prendere parte direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalto che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

#### Articolo 13 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, la cui delibera di nomina ne determina anche il compenso. Il Segretario potrà essere persona esterna o dipendente dell'Ente. Egli:

- a) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente e come tale adotta i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumenti disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabili dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde dei risultati conseguiti;
- b) sovrintende a tutti i servizi generali ed amministrativi eseguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- c) collabora alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- d) collabora all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) sottoscrive, con il presidente, gli ordinativi di pagamento e di incasso.

Il Segretario, inoltre, cura la gestione dei programmi di attività dell'Ente ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere di legittimità sui provvedimenti da adottare.

Il Segretario partecipa con i Consiglieri alla responsabilità degli atti medesimi nei soli riguardi della loro regolarità e conformità allo Statuto e alla vigente normativa.

Fermo restando quanto disciplinato dallo statuto, le attribuzioni del segretario, possono essere disciplinate in un apposito regolamento organico del personale e dei servizi dell'Ente.

#### Articolo 14 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato con le modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto. Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, oppure negli albi professionali tenuti dagli organi individuati dall'art. 1 del D.M. 29 dicembre 2004 n.320.

Il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle quali deve essere informato nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

Inoltre, il Revisore dei Conti:

- a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;
- b) deve pronunciarsi sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo con apposita relazione scritta; i documenti contabili da analizzare gli verranno sottoposti a cura del presidente entro il 10 settembre per il bilancio di previsione e il 10 maggio per il bilancio consuntivo.

Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Egli ha diritto ad un compenso secondo quanto stabilito dalle tariffe professionali dell'ordine di appartenenza.

#### Articolo 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Per ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse sorgere tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donanti e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione stessa, saranno rimesse al giudizio del Collegio di Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri che durano in carica cinque anni e che sono designati, uno ciascuno, dal Presidente della Regione Lombardia, o suo delegato, dal Presidente della Provincia, o suo delegato, e dal Sindaco del Comune di Brescia, o suo delegato.

Il collegio dei Probiviri delibera, altresì, quale organo d'appello, circa la decadenza, esclusione e sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione. Il Collegio dei Probiviri giudicherà irritualmente ex bono et aequo senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile, entro novanta giorni dalla investitura della questione.

La carica è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 16 - PERSONALE

L'Ente si avvale di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e disciplina in generale sono stabiliti nell'apposito Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

Al personale dipendente al momento della trasformazione dell'istituzione di assistenza e beneficenza si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 recante "Disposizioni

urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati" convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Al personale di nuova assunzione, si applicherà il contratto collettivo nazionale di lavoro che verrà deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere delle organizzazioni sindacali.

#### Articolo 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'ente decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili della Fondazione debbono essere tenute secondo le disposizioni vigenti in materia tributaria.

Il Servizio di cassa dell'Ente potrà essere affidato ad un Istituto Bancario con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno recare le firme del Presidente e del Segretario.

Fermo restando quanto previsto del presente Statuto e dalla normativa vigente in materia, gli adempimenti contabile dell'Ente possono essere disciplinati in apposito Regolamento di Contabilità.

#### Articolo 18 - BILANCIO PREVENTIVO

L'Ente deve operare sulla base di un Bilancio Preventivo annuale presentato dal Presidente al Consiglio di Amministrazione entro il 10 settembre ed approvato da quest'ultimo entro il 30 settembre.

Il Bilancio deve essere rigorosamente improntato al principio del pareggio, per cui deve ripartire le "entrate" previste in modo certo fra spese (dirette ed indirette) rientranti nei fini della Fondazione stessa.

Il Bilancio Preventivo deve essere accompagnato in un "PROGRAMMA" illustrante l'attività che si intende svolgere nel nuovo esercizio; e deve essere accompagnata dalla relazione del Revisore dei Conti. Le entrate devono essere destinate esclusivamente ai fini istituzionali, essendo dirette a coprire i costi diretti ed indiretti.

#### Articolo 19 - RENDICONTO

Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 10 maggio deve essere presentato un Rendiconto dell'esercizio stesso dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sua approvazione entro il 31 maggio. Il Rendiconto deve essere accompagnato da una RELAZIONE illustrativa dell'attività svolta; deve essere accompagnata dalla relazione del Revisore dei Conti.

I saldi attivi di ogni esercizio devono essere reinvestiti nei fini istituzionali dal perseguire nel successivo Esercizio e/o un tutto/in parte ad incremento del Patrimonio. E' esclusa ogni ripartizione fra i consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta.

Detto divieto è esteso anche a fondi, riserve o patrimonio.  
E' ammessa in tutti i casi di cui ai commi precedenti una deroga nel caso che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o regolamento.

#### Articolo 20 - ESTINZIONE

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio ed il fondo di funzionamento residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad una pubblica amministrazione scelta nell'ambito territoriale del comune di Brescia e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia con vincolo di destinazione degli stessi per finalità e scopi conformi allo statuto della estinguenda fondazione.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il personale sarà trasferito a detta amministrazione.

Detto ente subentrerà all'Ente in ogni rapporto attivo e passivo.

Nel caso di estinzione, l'Ente si estinguerà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto estintivo. Nell'intervallo si provvede:

- a) a portare, a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;
- b) a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona del revisore dei conti o un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale

In apposita riunione il Consiglio:

- a) prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione, presentatogli dal Liquidatore;
- b) dispone la destinazione del Patrimonio all'atto presente e del Fondo di Funzionamento all'atto presente (depurato delle attività ed incrementato delle attività conseguite).

#### Articolo 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto, non decade, ma rimane in carica fino alla designazione dei nuovi componenti, che dovrà avvenire da parte degli enti competenti e secondo quanto previsto dal presente statuto entro sei mesi dalla data dell'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'ente fondazione.

#### Articolo 22 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute.

F.to Stefano SARTORATO

Dott.sa Roberta ROTONDO Notaio sigillo

LA PRESENTE COPIA IN FOGLI QUATTRO E' CONFORME ALL'ORIGINA-  
LE MUNTO DELLE PRESCRITTE FIRME

LENO, DODICI OTTOBRE DUEMILADICENTO

RRS

